

Pubblicato il 22/07/2026

N. 13498/2026 REG.PROV.COLL.

N. 10219/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10219 del 2025, proposto da Michele Avello, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministrro per gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione Pnrr, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, Ufficio II, Dott. Giuseppe Silipo, Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, Istituto Itet De Viti Marco di Triggiano (Ba), Commissione Giudicatrice presso l'Usr Puglia per la cdc A020 Puglia, Responsabile del Procedimento, Responsabile dell'Istruttoria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Isola Nicola Pio, Salvemini Michele, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. del provvedimento n. 47068 avente data 01/08/2025, a firma dell'USR Puglia, tramite cui sono stati consegnati gli atti all'odierno ricorrente, a seguito dell'istanza di accesso dallo stesso presentata, attraverso cui è stata comunicata l'esclusione dell'odierno ricorrente dal Concorso docenti ai sensi del ddg. n. 3059/2024 per presunta violazione del principio dell'anonimato (doc.1);
2. nonché dell'elaborato della prova pratica consegnato al ricorrente in allegato al predetto provvedimento, mediante cui la Commissione ha disposto la non valutazione dell'anzidetta prova per presunta violazione del principio dell'anonimato (doc.2);
3. nonché dei verbali n. 5 (esito del colloquio orale doc.3), n. 17 (assegnazione della traccia per la prova pratica e modalità di svolgimento doc.4), n. 21 (omessa valutazione della prova pratica del ricorrente per presunta violazione dell'anonimato doc.5) e n. 22 (scioglimento dell'anonimato e attribuzione del punteggio pari a n. 0 alla prova pratica del ricorrente doc.6), tutti aventi ad oggetto lo svolgimento delle prove dell'odierno ricorrente, nella parte in cui lo escludono per presunta violazione del principio dell'anonimato;
4. nonché di ogni altro verbale ove inteso in senso escludente per la parte istante;
5. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresa la graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A020 Puglia, pubblicata in data 07/07/2025 e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 42445, a firma dell'USR Puglia, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente (doc.7);
6. nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle anzidette graduatorie, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, se intese in senso escludente;
7. delle graduatorie provvisorie e del relativo decreto di approvazione, ove esistenti, ivi compresa qualunque altra modifica o rettifica, nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente;
8. di tutti gli atti comunque scaturiti dall'istanza di accesso, ivi compresi i relativi allegati;
9. nonché di qualunque altro provvedimento, anche dal protocollo sconosciuto, tramite cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente per presunta violazione del principio dell'anonimato;
10. degli esiti delle prove per la classe di concorso A020 Puglia, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso e la prova pratica non viene valutata per asserita violazione del principio dell'anonimato;
11. nonché di qualunque esito o provvedimento escludente, comunicato anche tramite piattaforma informatica online, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente;
12. del decreto di cui al prot. n. 44209 del 15/07/2025, a firma dell'USR Puglia, nonché dei relativi allegati, tramite cui è indicato il contingente per la regione Puglia ai fini delle assunzioni in ruolo anche per la classe A020 attraverso l'utilizzo delle graduatorie di merito del concorso, nella parte in cui non compare il ricorrente;
13. dell'avviso di cui al prot. n. 44325 del 15/07/2025, a firma dell'USR Puglia e dei relativi allegati, ed avente ad oggetto le operazioni di assunzione in ruolo per l'a.s. 2025/2026 dalle graduatorie di merito anche per la classe di concorso A020 al fine della scelta della provincia per le convocazioni della fase 1 del turno uno, ove inteso in senso escludente;
14. nonché del decreto di cui al prot. n. 44526 del 16/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui veniva rettificato il contingente delle assunzioni per l'USR Puglia anche per la classe di concorso A020, nella parte in cui è escluso il ricorrente;

15. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 44838 del 17/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui vengono comunicati gli esiti della fase 1 del turno uno, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato anche per la classe di concorso A020, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente;
16. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 45009 del 19/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui vengono comunicati gli esiti della fase 2 del turno, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato anche per la classe A020, se inteso in senso escludente;
17. nonché del decreto di cui al prot. n. 45301 del 22/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui veniva ulteriormente rettificato il contingente delle assunzioni per l'USR Puglia anche per la classe di concorso A020, se inteso in senso escludente;
18. nonché di qualunque decreto e provvedimento di assunzione dei vincitori per la classe di concorso A020 per la regione Puglia, ivi compresi gli avvisi, le fasi e i turni di reclutamento, nella parte in cui non è compreso l'odierno ricorrente a causa della sua esclusione;
19. in via subordinata di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, se intesi in senso escludente, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi le griglie ed i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B);
20. del decreto del MIM 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 'Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112", ivi comprese le relative tabelle e la tabella A;
21. del decreto del Ministro dell'Istruzione del 27 giugno 2020, n. 40, recante "Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado";
22. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 'Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";
23. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 'Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";
24. del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106"";

25. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";

26. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25";

27. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";

28. del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059", nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1;

29. nonché del decreto ministeriale di cui prot. n. 137 del 11/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026", nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierno ricorrente;

Per l'accertamento del diritto

del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di merito per la classe e regione di interesse, oppure a permettere all'istante di vedere valutato il proprio elaborato riferito prova pratica anche con una nuova Commissione, oppure ad essere rivalutato nella prova pratica ex novo anche mediante le prove suppletive ed anche con una nuova Commissione.

Per la condanna in forma specifica

della parte pubblica a permettere al ricorrente di essere inserito nelle graduatorie di merito per la classe e regione di interesse, oppure a permettere all'istante di vedere valutato il proprio elaborato riferito alla prova pratica anche con una nuova Commissione, oppure ad essere rivalutato nella prova pratica ex novo anche mediante le prove suppletive ed anche con una nuova Commissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta Andria Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 11 settembre 2025 e depositato in data 12 settembre 2025, la parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, la propria asserita esclusione dal concorso per il reclutamento del personale docente di cui al DDG n. 3059/2024 (classe A020-fisica alle scuole superiori, Regione Puglia) per violazione del principio dell'anonimato nello svolgimento della prova pratica.

2. Espone il ricorrente di avere superato la prova scritta e di essere stato conseguentemente ammesso a sostenere la prova orale composta da un colloquio e da una prova pratica.

La prova pratica non è stata valutata, in quanto la Commissione ha ritenuto che il candidato avesse violato il principio dell'anonimato avendo utilizzato sia la penna nera che quella rossa.

3. In data 17 settembre 2025 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto di stile, successivamente depositando relazione e documenti.

4. Con ordinanza n. 17269 adottata all'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, la Sezione, considerato che il ricorso è risultato avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, ha convertito il rito, contestualmente autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami.

5. Con successiva ordinanza n. 6470 adottata all'esito della camera di consiglio del 18 novembre 2025, il Collegio ha respinto la domanda di misura cautelare.

6. All'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.

- *"I. Violazione della l. n. 241/90 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – violazione del principio del buon andamento – violazione del d.l. n. 71/2024 conv. in l. n. 106/2024 s.i.m. - carenza istruttoria – illogicità manifesta - violazione del principio partecipativo del privato nel procedimento amministrativo – violazione del giusto procedimento – omessa motivazione – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – eccesso di potere per contraddittorietà dei comportamenti e dei provvedimenti"*.

Il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la contestazione della violazione del principio dell'anonimato di cui sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito di istanza di accesso agli atti.

- *"II. Violazione del bando in quanto lex specialis – erronea applicazione del principio dell'anonimato – violazione del d.l. n. 71/2024 conv. in l. n. 106/2024 s.i.m. - illogicità manifesta violazione del principio del merito – violazione del favor participationis – eccesso di potere – violazione del buon andamento – violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost."*.

L'utilizzo delle penne di due colori non implicherebbe in automatico la violazione del principio dell'anonimato e la lex specialis non avrebbe previsto il divieto di utilizzare anche la penna rossa.

- *“III. In subordine: illegittimità del bando e del decreto ministeriale n. 205/2023 mediante cui è stato indetto il presente concorso”.*

Anche gli atti di macro-organizzazione, ivi compreso il bando, sarebbero illegittimi ove intesi in senso escludente.

- *“IV. Sulla modulazione degli effetti derivanti dall'auspicato accoglimento”.*

Al ricorrente dovrebbe essere riconosciuto il bene della vita, ossia l'inserimento in graduatoria, oppure, in subordine, la valutazione della prova pratica anche con una nuova Commissione ovvero in estremo subordine lo svolgimento ex novo della stessa.

8. Nella relazione agli atti di causa, l'Amministrazione ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, sottolineando che il candidato è passato dall'uso di una penna all'altra, utilizzando in maniera promiscua i due colori, con una prevalenza del nero, contrassegnando parti del testo con la penna rossa una volta per sottolineare i concetti, altra volta per cerchiare alcune cifre, altra ancora per inserire visti o punti interrogativi, salvo poi ritornare ad usare il nero. Tale modalità di redazione denoterebbe una tecnica redazionale originale ed inusuale suscettibile di integrare indice di agevole riconoscibilità dell'autore della relazione, anche perché, se si fosse trattato dell'esaurimento dell'inchiostro della penna nera, la Commissione avrebbe fornito immediatamente un'altra penna del medesimo colore.

8.1 Con riferimento alla lamentata omessa comunicazione dei motivi della mancata valutazione della prova pratica, l'Amministrazione ha sottolineato che nei concorsi pubblici il candidato non viene individualmente notiziato circa l'esito negativo della sua prova o la mancata correzione della stessa, essendo solo la graduatoria finale il provvedimento idoneo a sancire i risultati della procedura selettiva ed essendo l'accesso agli atti lo strumento al quale il candidato può fare ricorso.

Oltre a quanto sopra, in applicazione dell'art. 21 *octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, la mancata valutazione della prova non sarebbe in ogni caso annullabile per omessa comunicazione, in quanto la determinazione adottata dall'Amministrazione non avrebbe potuto essere diversa da quella in concreto assunta.

9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

9.1 Non si rinvencono motivi per discostarsi dall'orientamento negativo già manifestato dalla Sezione nell'ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non appellata.

9.2 Con avviso n. 36074 del 3 giugno 2025 l'USR Puglia (all. 4 di parte resistente) ha fornito le indicazioni operative ai candidati al fine dello svolgimento della prova pratica, specificando, per quanto di interesse, che *“I candidati devono munirsi di penna nera, matita, gomma, righello, squadrette, goniometro, compasso, calcolatrice scientifica non programmabile, non grafica e senza capacità di calcolo simbolico”.*

Risulta dalle difese svolte dall'Amministrazione che, prima dell'avvio della sessione cui ha preso parte il ricorrente, la Commissione ha consegnato a ciascun candidato la traccia estratta, una penna nera, fogli protocollo e carta millimetrata timbrati, oltre alle buste internografate e alla scheda anagrafica da compilare.

In apertura della prova, il Presidente ha ribadito ai presenti l'obbligo di utilizzare esclusivamente la penna nera fornita e il divieto di apporre segni, scritte o altri elementi suscettibili di rendere riconoscibile l'elaborato, al fine di garantire il rispetto del principio di anonimato.

Nella successiva seduta di correzione del 3 luglio 2025, svolta in forma anonima mediante attribuzione di codici numerici agli elaborati, la Commissione ha rilevato che la prova contraddistinta dal codice n. 11, oltre alla stesura della prova in penna nera, riportava marcate sottolineature in penna rossa (all. 5 di parte resistente).

Tale circostanza è stata considerata in contrasto con le prescrizioni impartite e con le regole poste a tutela dell'imparzialità e dell'anonimato, in quanto idonea a rendere identificabile l'autore della prova.

Per questo motivo, la Commissione, con deliberazione assunta all'unanimità, ha disposto di non procedere alla valutazione dell'elaborato in questione.

Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno, dedicata allo scioglimento dell'anonimato, la busta contenente la scheda anagrafica è stata abbinata al codice n. 11, dal quale è risultato che l'elaborato non valutato apparteneva al candidato Michele Avello.

In conformità alle procedure, è stato registrato per tale prova il punteggio pari a 0 sulla piattaforma ministeriale, azione necessaria per consentire il calcolo automatico della media della prova orale e la generazione degli atti conclusivi.

9.3 Alla luce di quanto sopra, l'operato dell'Amministrazione risulta esente da censure e i gravati provvedimenti non risultano inficiati dai vizi dedotti in ricorso.

Con riferimento alla lamentata omessa comunicazione dei motivi della mancata valutazione della prova pratica, risulta dirimente, come sottolineato dall'Amministrazione resistente, che nessuna comunicazione era dovuta e che, in ogni caso, anche laddove il candidato fosse stato notiziato, le determinazioni assunte dalla Commissione e dall'Ufficio Scolastico Regionale non avrebbero potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato.

10. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

11. Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Primo Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO